



**REGIONE PUGLIA**

*Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica*

**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**

*Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione*

**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 78 del 17-09-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED] con sede in Veglie, alla [REDACTED]  
[REDACTED]. Ricorso contro cancellazione del collaboratore familiare [REDACTED] dalla gestione previdenziale artigiani.

L'anno 2008 addì dieciassette del mese di settembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

| <b>COMPONENTI</b>                                  | <b>PRES.</b> | <b>ASS.</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Severo Francesco - Presidente                      |              | X           |
| Erriquez Giuseppe - Esperto                        |              | X           |
| Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro | X            |             |
| Ignone Antonio - Esperto                           | X            |             |
| Leone Cosimo - OO.SS.                              | X            |             |
| Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL       | X            |             |
| Merchich Giovanni - Esperto                        | X            |             |
| Pellè Cosimo - Esperto                             |              | X           |
| Ramunno Carlo Antonio - Esperto                    | X            |             |
| Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS       | X            |             |

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 662/96
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

### Considerato che:

- In data 24.9.2007, il Sig. [REDACTED], già iscritto in qualità di coadiuvante familiare nella gestione previdenziale artigiana dal 19.5.2005, formulava richiesta all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione di Lecce, di procedere alla cessazione della posizione previdenziale artigiana con decorrenza 31.8.2006 avendo intrapreso altra attività commerciale da considerarsi prevalente rispetto a quella residuale di collaboratore nell'impresa paterna;
- In data 11.12.2007, l'INPS comunicava alla CPA, l'avvenuta cancellazione dalla gestione previdenziale artigiana, e l'iscrizione, a far data dall'1.9.2006, nella gestione previdenziale commercianti;
- In data 17.1.2007, la CPA di Lecce, deliberava la cancellazione del collaboratore familiare [REDACTED] dalla gestione previdenziale artigiana dall'8.9.2006, dandone comunicazione all'interessato con nota n. 480 del 24.1.2008, accusata in ricezione in data 1.2.2008;
- In data 29.3.2008, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione contro la decisione della CPA, assumendo che il proprio figlio, nella conduzione dell'attività commerciale, si avvale della collaborazione di una commessa, e che il proprio figlio, pur avendo intrapreso altra attività commerciale, continua effettivamente a svolgere l'attività di collaboratore familiare, manualmente e professionalmente;

### Ritenuto che:

- La figura del collaboratore familiare, disciplinato dall'art. 230 bis del c.c., è colui il quale presta attività di lavoro in modo continuativo nell'impresa o nella famiglia;
- La legge 443/85 all'art. 3 esclude che l'impresa artigiana possa svolgere attività di servizi commerciali salvo che non siano strumentali ed accessorie all'attività medesima;
- La legge n. 662/96, art. 1, comma 208, che modifica l'art. 29 della legge 160/75, prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti l'attività commerciale;
- Il punto 6 del medesimo comma 208, testualmente recita :**"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente."**; la formulazione della norma, non lascia spazio a dubbi circa il divieto di una duplice iscrizione nelle gestioni previdenziali;
- Il Sig. [REDACTED] con la richiesta effettuata all'INPS, in data 24.9.2007, dichiarava espressamente che l'attività da considerarsi prevalente è quella commerciale, mentre restava residuale quella di collaboratore familiare;
- Stigmatizzando l'operato della Commissione Provinciale di Lecce, per non aver attivato le procedure previste dall'art. 20, comma 2 della l.r. n. 6/2005, non si comprende come si sia operata la cancellazione a far data dall'8.9.2006, e non dall'1.9.2006, data di iscrizione della gestione previdenziale commercianti;

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

## D E L I B E R A

- Di rigettare il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in Veglie alla [REDACTED], invitando la CPA di Lecce ad effettuare la correzione della data di cancellazione;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario  
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il V. Presidente  
(Antonio Igusuo)  
Il Presidente  
(Dott. Francesco Severo)